



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 29/07/2010

**00071/2010** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA  
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI  
PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	16	Gagliardi Alberto
2	Basso Emanuele	17	Grillo Guido
3	Bernabo' Brea Giovanni	18	Grillo Luciano
4	Bruno Antonio	19	Guastavino Emanuele
5	Burlando Angela Francesca	20	Jester Giorgio
6	Cecconi Giuseppe	21	Lauro Lilli
7	Centanaro Valter	22	Lecce Salvatore
8	Cortesi Paolo	23	Lo Grasso Umberto
9	Costa Giuseppe	24	Nacini Arcadio
10	Cozzio Luisa	25	Pasero Ermanno
11	Danovaro Marcello	26	Pizio Nicola
12	De Benedictis Francesco	27	Porcile Italo
13	Delpino Bruno	28	Scialfa Nicolo
14	Federico Erminia	29	Tassistro Michela
15	Frega Alessandro		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Arvigo Alessandro	7	Ivaldi Enrico
2	Biggi Maria Rosa	8	Malatesta Gianpaolo
3	Campora Matteo	9	Mannu Giorgia
4	Cappello Manuela	10	Piana Alessio
5	Dallorto Luca	11	Proto Andrea
6	Garbarino Roberto	12	Viazzi Remo

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bruni Gianlorenzo	5	Musso Enrico
2	Fusco Marylin	6	Otonello Tomaso Erminio
3	Lorenzelli Vincenzo	7	Pratico Aldo
4	Murolo Giuseppe	8	Vacalebri Vincenzo

E pertanto complessivamente presenti n. 43 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	6	Scidone Francesco
2	Margini Mario	7	Senesi Carlo
3	Miceli Francesco	8	Vassallo Giovanni
4	Papi Roberta	9	Veardo Paolo
5	Pastorino Bruno		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in discussione la proposta n. 69 in data 15 Luglio 2010

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 proposto dai consiglieri Grillo L., Tassistro (P.D.); De Benedictis (I.D.V) di seguito riportato:

"Art. 29 – Norme finali e transitorie

Al Comma 2 apportare la seguente integrazione:

omissis... dopo previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali, "prima dell'entrata in vigore del presente regolamento"

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

"Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle ulteriori condizioni che il concessionario sia in regola con il pagamento del canone di concessione, quest'ultima non abbia già avuto una durata complessiva, dall'ultimo rinnovo, superiore a 20 anni e che gli interventi siano stati già effettuati ovvero che il concessionario presenti entro il 31.12.2010, un piano dettagliato degli interventi la cui realizzazione, ai fini del beneficio di cui al presente comma, dovrà essere autorizzata espressamente dai competenti Uffici Comunali."

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Cecconi, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Gagliardi, Garbarino, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, in numero di 34

Esito della votazione sull'emendamento fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, De Benedictis, Frega: approvato con 33 voti favorevoli, 1 presente non votante (Nacini).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con l'allegato parte integrante nel testo di seguito riportato comprensivo dell'emendamento come sopra approvato sul quale è stato sentito il Dirigente dell'Ufficio proponente.

Su proposta dell'Assessore alla Promozione ed Educazione allo Sport, Coordinamento Eventi Sportivi, Stefano Anzalone;

Premesso che:

- il Comune di Genova, in attuazione delle Linee Programmatiche della Sindaco, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 25.09.2007, persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e quantità dell'impiantistica cittadina, nonché la qualità del servizio offerto attraverso l'impiantistica in gestione;

- la disciplina della gestione e concessione dell'impiantistica sportiva cittadina fa attualmente riferimento al "Regolamento degli impianti sportivi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6728 del 28.12.1989;

- l'art. 90 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), ha introdotto numerose disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche e ha stabilito:

- al comma 24 che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

- al comma 25 che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, possono affidare in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di specifiche convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso, previa determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari;



Premesso inoltre che:

- l'ultimo punto del citato comma 25 dell'art. 90 prevede che le regioni disciplinino, con propria legge, le modalità di affidamento;
- la Regione Liguria con legge 07.10.2009 n. 40 "Testo Unico della normativa in materia di Sport", in attuazione di principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, disciplina le modalità di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, già normate dalla previgente L.R. 10.08.2004, n. 15;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale, nel prendere atto dei su enunciati principi normativi intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico, attraverso le società, le associazioni sportive, le discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità;
- in relazione all'affidamento in gestione di impianti sportivi, gli Enti locali dovranno tenere in considerazione la posizione riconosciuta dal CONI alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, che ne certifica l'effettiva attività sportiva svolta;
- nello spirito della vigente normativa, le associazioni o enti preposti alla gestione dovranno programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti;

Ritenuto pertanto necessario:

- disciplinare la materia alla luce delle nuove normative, anche al fine di meglio perseguire la realizzazione di un sistema che, in accordo con i gestori, attraverso azioni mirate, permetta di creare le condizioni di buon funzionamento dei civici impianti sportivi;
- procedere conseguentemente all'approvazione di un nuovo regolamento per l'affidamento della gestione e della concessione in uso dei civici impianti sportivi – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che, nel rispetto del principio della trasparenza, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento oggetto della presente deliberazione, con provvedimento della Giunta Comunale, acquisito il parere dei Municipi, venga dichiarata la valenza cittadina o municipale, la rilevanza economica e la destinazione di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova;
- dare al presente Regolamento, vista la rilevanza degli interessi in gioco, la più ampia diffusione nell'ambito locale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica del Comune di Genova;

Ritenuto inoltre necessario, al rientro della proprietà degli impianti conferiti a SportInGenova S.p.A. nella piena competenza del Comune di Genova, escludere lo stadio Luigi Ferraris dalla disciplina del presente

Regolamento data la peculiarità delle attività svolte presso tale impianto sportivo;

Dato atto che la Giunta Comunale con atto n. 37 del 6 Maggio 2010 ha approvato lo schema di Regolamento per l'affidamento della gestione e della concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Dato atto altresì che in conformità a quanto disposto dalla Giunta Comunale nella stessa seduta del 6.05.2010, in data 20.05.2010 è stata trasmessa ai Municipi la suddetta proposta di regolamento per l'espressione del parere di cui all'art. 59 c. 1 lettera c) del Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2007;

Visti i pareri espressi rispettivamente dai Municipi, di seguito riportati:

MUNICIPIO	DATA PARERE	PARERE
Municipio I Centro Est	08.07.2010	Il Municipio non ha formulato il parere
Municipio II Centro Ovest	08.07.2010	Parere favorevole – Avanzate osservazioni in ordine alla pratica attuazione delle norme procedurali.
Municipio III Bassa Valbisagno		Non è ancora stato formulato.
Municipio IV Media Valbisagno	08.07.2010	Parere favorevole con le seguenti proposte di emendamenti: art. 7 lettera B – sostituire i termini “tra maschi e femmine” con “tra i sessi”; art. 7 lettera K (vedi c. 2 d) - inserire a fine capoverso dopo “i costi gestionali delle strutture” la frase “nel rispetto dell’ambiente”; art. 9 c. 3 – sostituire il verbo “possono essere” con “sono”; art. 12 c. 2 lettera K (vedi c. 2 d)– art. 7 lettera K (vedi c. 2 d); art. 14 c. 2 – art. 9 c. 3; emendamento integrativo: prevedere adeguati posteggi per la concessione degli impianti sportivi di nuova costruzione.

Municipio V Valpolcevera	17.06.2010	<p>Parere favorevole con le seguenti osservazioni:</p> <p>in un'eventuale sede di gara con la definizione del punteggio relativo all'assegnazione di un impianto sportivo, venga privilegiato il tessuto associativo municipale;</p> <p>vengano tenute in considerazione le eventuali volontà di utilizzare le nuove tecnologie di energia rinnovabile all'interno delle strutture assegnate.</p>
Municipio VI Medio Ponente	10.06.2010	<p>Parere favorevole con le seguenti modifiche e/o integrazioni:</p> <p>art. 3 – prevedere la partecipazione di un rappresentante del Municipio ogniqualvolta venga trattato un argomento riguardante gli impianti sportivi di competenza sia per la formulazione dei bandi, la riscossione dei canoni, il controllo degli impianti;</p> <p>art. 7 c. 4 – integrare la frase “sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi, in doping sportivo ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva”;</p> <p>art. 21 c. 1 punto i) integrare la frase “è espressamente obbligato ad attenersi, ed a far ottenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi sia quelle emanate dagli enti pubblici territoriali che quelli emanati dal CONI e Federazioni affiliate, nonché tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione”.</p>
Municipio VII Ponente	22.06.2010	<p>Parere favorevole con le seguenti osservazioni:</p> <p>- il ruolo di verifica e controllo</p>

		<p>sulla congruità delle norme vigenti siano poste in capo alla Commissione Municipale competente in materia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pare eccessivo porre in carico alle associazioni senza fini di lucro, la manutenzione straordinaria degli impianti dati in gestione;</li> <li>- per gli impianti municipali l'importo delle tariffe sia determinato dalla Giunta municipale.</li> </ul>
Municipio VIII Medio Levante	15.06.2010	<p>Parere favorevole con le seguenti osservazioni:</p> <p>art. 4 c. 1 – chi decide in Municipio sugli impianti di valenza municipale?</p> <p>art. 21 – si propone di aggiungere al punto d) “entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno”.</p> <p>Si rileva l'importanza di stabilire in che modo il Comune avendo liquidato SportInGenova assegnerà gli impianti. I Municipi potranno essere contattati per verificare la congruità tra assegnazione i criteri d'assegnazione? Definire a chi faranno capo i debiti.</p> <p>Su bandi e criteri di assegnazione si chiede di attuare trasparenza rigore e verifica, se dopo 10 anni gli impianti sono nuovamente messi a bando si tratta di definire con criteri chiari quali valutazioni prevedere su eventuali: miglioramento degli impianti, aumento degli iscritti, offerta e tipologia dell'attività, utilità sociale.</p>
Municipio IX Levante	08.07.2010	<p>Parere favorevole subordinato ai seguenti emendamenti ed integrazioni:</p> <p>art. 3 c. 1: inserire in calce ”dal contratto di servizio, pena la decadenza della concessione”;</p> <p>art. 3 cc. 2-3-4 si ritiene indispensabile specificare chi attua la vigilanza,</p>



		<p>integrando il c. 3 “Il Comune, tramite l’Ufficio Sport e le Divisioni Territoriali, vigila sull’uso...”;</p> <p>art. 7 e 12 c. 1 d) si integra con :”qualificazione professionale degli .....”;</p> <p>art. 7 e 12 c. 2 j) si integra con “piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni”;</p> <p>art. 7 e 12 c. 4, si integra con „.....in doping sportivo o coinvolte in abusi su minori“;</p> <p>art. 8 e 13, c. 4 si propone di accorciare i tempi massimi di concessione da 20 a 15 anni;</p> <p>art. 17 c. 4 si integra con: “dallo scadere del primo, terzo, quinto ed ottavo anno di concessione, il Comune procederà a verificare.....”;</p> <p>art. 21 inserire: “z) deve attuare il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di gara”.</p>
--	--	--

Nonostante che i suddetti pareri siano pervenuti - con eccezione del parere espresso dal Municipio Medio Ponente - tutti oltre i termini previsti dal Regolamento sul Decentramento, si è ritenuto comunque opportuno procedere all'accoglimento dei rilievi più significativi, come di seguito specificato:

MUNICIPIO	PARERE
Municipio II Centro Ovest	Osservazioni recepite
Municipio IV Media Valbisagno	<p>Sono stati recepiti gli emendamenti proposti agli artt.: 7 c. 1 b), c. 2 d) (vedi già lettera k), 9 c. 3, 12 c. 1 b), c. 2 d) (vedi già lettera k), e 14 c. 2;</p> <p>L'emendamento proposto all'art. 16 riguarda un argomento che non è oggetto del presente regolamento, pertanto non è stato accolto;</p>
Municipio V Valpolcevera	Le osservazioni presentate sono contemplate nelle premesse, negli artt. 7 c. 2 d) e 12 c. 2 d) e art. 7 c. 3 e 12 c. 3. Si è provveduto a integrare l'art. 4 inserendo il c. 1;
Municipio VI Medio Ponente	Le modifiche e/o integrazioni agli artt. 3 c. 4 e 7 c. 4 sono state recepite, procedendo ad integrare l'art. 4 c.



	<p>1;</p> <p>Le proposte riferite all'art, 21 c. 1 lettera i) non sono state recepite in quanto la formulazione proposta nel Regolamento è meno restrittiva e pertanto più funzionale al raggiungimento dell'obiettivo del Municipio;</p>
Municipio VII Ponente	<p>Le osservazioni presentate non sono state recepite poiché trattasi di competenze tecniche;</p> <p>In merito all'opportunità di porre in carico alle associazioni senza fine di lucro la manutenzione straordinaria degli impianti in gestione, si precisa che la manutenzione straordinaria è posta in capo al concessionario in virtù del fatto che l'impianto sportivo del quale lo stesso ha la disponibilità, è da considerarsi bene strumentale all'esercizio del servizio affidato;</p> <p>L'osservazione in merito alla determinazione delle tariffe non è stata accolta poiché trattasi di materia di competenza della Giunta Comunale;</p>
Municipio VIII Medio Levante	<p>E' stata recepita l'integrazione all'art. 21 c. 1 lettera d);</p> <p>In merito all'osservazione posta sull'individuazione degli impianti definiti di valenza municipale, si rimanda all'art. 2 c. 2 che dispone: "la Giunta Comunale con proprio provvedimento, acquisito il parere dei Municipi dichiara la valenza degli impianti sportivi";</p> <p>Circa le modalità di assegnazione degli impianti sportivi di rilevanza economica, le stesse sono trattate agli artt. 11 e 12;</p>
Municipio IX Levante	<p>L'osservazione formulata all'art. 3 c. 1 è già contemplata all'art. 27;</p> <p>L'osservazione all'art. 3 c. 2-3-4, non è stata recepita in quanto le funzioni di controllo sono attuate dagli uffici competenti;</p> <p>I rilievi all'art. 7 e 12 c. 2 lettera c (già lettera j) sono stati recepiti;</p> <p>I rilievi agli artt. 7 e 12 c. 4 sono stati recepiti;</p> <p>La proroga prevista dagli artt. 8 e 13 presuppone investimenti non ammortizzabili in tempi brevi. Si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità per i concessionari di richiedere un prolungamento della</p>

*Abreu*

	<p>durata del contratto, che consenta il completo ammortamento dei costi sostenuti;</p> <p>Il rilievo formulato all'art. 17 c. 4 non è stato recepito poiché si ritiene che un anno di concessione/gestione sia un periodo troppo breve;</p> <p>L'osservazione all'art. 21 è stata recepita.</p>
--	--

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, pertanto non viene richiesto parere di regolarità contabile art. 49 – I comma D.L.vo 267/00 né attestazione di copertura finanziaria art. 153 – comma 5 D.L.vo 267/00;

Visti l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile della Direzione competente, e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
**PROPONE**  
al Consiglio Comunale

- 1- di prendere atto, come ampiamente illustrato in narrativa, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico, e gli enti ad esso preposti (società ed associazioni sportive, Enti Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 24 e 25 dell'art. 90 della L. 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), e dalla L.R. n. 40/2009 "Testo Unico della normativa in materia di Sport";
- 2- di disciplinare la materia alla luce delle nuove normative, anche al fine di meglio perseguire la realizzazione di un sistema che, in accordo con i gestori, attraverso azioni mirate, permetta di creare le condizioni di buon funzionamento dei civici impianti sportivi;
- 3- di stabilire che, nel rispetto del principio della trasparenza, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento oggetto della presente deliberazione, con provvedimento della Giunta Comunale, acquisito il parere dei Municipi, venga dichiarata la valenza cittadina o municipale, la rilevanza economica e la destinazione di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova;
- 4- di dare al presente Regolamento, vista la rilevanza degli interessi trattati, la più ampia diffusione nell'ambito locale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica del Comune di Genova;

5- di escludere dalla disciplina del presente Regolamento lo Stadio Luigi Ferraris, al rientro della proprietà degli impianti conferiti a SportInGenova S.p.A. nella piena competenza del Comune di Genova, data la peculiarità delle attività svolte presso tale impianto sportivo;

6- di approvare il testo del nuovo Regolamento per l'affidamento della gestione e della concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova, con le modifiche apportate a seguito della formulazione dei pareri dei Municipi come meglio specificato nelle premesse, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente Regolamento degli Impianti Sportivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6728 del 28.12.1989.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Biggi, Bruno, Burlando, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Grillo L., Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Mannu, Pasero, Porcile, Proto, Tassistro, Basso, Bernabò Brea, Campora, Cappello, Cecconi, Costa, Gagliardi, Grillo G., Piana, Viazzi, Nacini, in numero di 35

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, De Benedictis, Frega, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	35	consiglieri
Votanti	n.	34	"
Voti favorevoli	n.	24	"
Voti contrari	n.	10	(PDL; G. Misto; LNL)
Astenuti	n.	--	
Pres. non votanti	n.	1	(Nacini)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente



Il Vice Segretario Generale Vicario



La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **13 AGO 2010** ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno **14 AGO 2010**

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal **14** agosto 2010 al **28** agosto 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.





ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 368 DEL

12.7.2010 COMPOSTO DA N 21 FOGLI.

ELENCO ALLEGATI

1. **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENOVA.**

Il Dirigente Responsabile  
(timbro e firma)

**Il Dirigente**  
**Dott. Massimiliano Cavalli**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 71

DEL 29 Luglio 2010

Il Segretario Generale



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE  
IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI  
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENOVA








## Indice

<b>Parte prima – Principi e disposizioni comuni.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità.....	4
Art. 2 – Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali.....	4
Art. 3 - Funzioni di programmazione e controllo.....	6
Art. 4 – Competenza degli organi comunali.....	7
<b>Parte seconda – Concessione in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica -</b>	
<b>Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.....</b>	<b>7</b>
Art. 5 – Soggetti a cui può essere affidata la concessione in uso.....	7
Art. 6 – Fasi delle procedure di concessione in uso.....	8
Art. 7 - Criteri di valutazione delle offerte.....	8
Art. 8 - Durata della concessione in uso.....	9
Art. 9 – Canone.....	10
<b>Parte terza – Affidamento in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica -</b>	
<b>Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.....</b>	<b>10</b>
Art. 10 – Soggetti a cui può essere affidata la gestione di impianti sportivi.....	10
Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento della gestione.....	11
Art. 12 - Criteri di valutazione delle offerte.....	12
Art. 13 - Durata della gestione.....	12
Art. 14 – Canone.....	13
<b>Parte quarta – Disposizioni comuni alle ipotesi di concessione in uso ovvero di affidamento</b>	
<b>della gestione di impianti sportivi comunali - Obbligazioni del concessionario/gestore.....</b>	<b>14</b>
Art. 15 – Tariffe.....	14
Art. 16 – Concessione di costruzione e gestione e project financing.....	14



Art. 17 – Manutenzione.....	14
Art. 18 – Adeguamento normativo e strutturale degli impianti in concessione e gestione.....	15
Art. 19 - Concessioni di impianti sportivi per esigenze temporanee.....	15
Art. 20 - Rapporti con Istituti scolastici.....	16
Art. 21 – Obblighi del concessionario/gestore.....	16
Art. 22 – Installazioni di particolari impianti od attrezzi.....	18
Art. 23 – Deposito di oggetti negli impianti.....	19
Art. 24 – Condizioni dell’impianto.....	19
Art. 25 – Pubblicità.....	19
Art. 26 – Facoltà del Concessionario.....	20
Art. 27 – Decadenza.....	20
Art. 28 - Revoca.....	21
<b>Parte sesta – Norme finali e transitorie.....</b>	<b>21</b>
Art. 29 - Norme finali e transitorie.....	21




## **Parte prima – Principi e disposizioni comuni.**

### **Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi dei servizi socio ricreativi e sportivi e la conseguente gestione degli impianti sportivi (in seguito affidamento della gestione) e dell'uso degli impianti sportivi (in seguito concessione in uso) di proprietà del Comune di Genova, al fine di promuovere il soddisfacimento di interessi generali della collettività consistenti nella conservazione e nel miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche degli individui, nella loro educazione motoria e nella loro socializzazione, valori di riferimento per la società.
2. Il presente regolamento, inoltre, al fine di realizzare un sistema che in accordo con i gestori, attraverso azioni mirate, permetta di creare le condizioni di buon funzionamento degli impianti, disciplina le modalità relative alla eventuale rinegoziazione dei contratti alle Associazioni/Società sportive che gestiscono civici impianti sportivi in relazione alla necessità di procedere alla esecuzione di:
  - a. interventi per adeguamenti normativi sugli stessi sia ai sensi della legge 13/89 e conseguenti leggi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche,
  - b. interventi conseguenti alla applicazione delle vigenti normative in tema di sicurezza,
  - c. interventi per l'adeguamento degli impianti a norme C.O.N.I. per renderli idonei alle attività agonistiche,
  - d. interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova non gestiti in economia, intesi quali strutture destinate ad un pubblico servizio, in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
4. L'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini, da parte dei soggetti affidatari del servizio e concessionari degli impianti.
5. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, ludiche, nonché sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

### **Art. 2 – Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. **Impianti sportivi senza rilevanza economica – Concessione dell'uso:** quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, o comunque



sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tali impianti, a seguito di atto amministrativo di individuazione e destinazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2, sono utilizzati prevalentemente dagli associati di Enti senza finalità di lucro, concessionari dell'uso;

- b. Impianti sportivi aventi rilevanza economica – Affidamento della gestione:** quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono idonei a produrre utili, e sono affidati ad operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria. Tali impianti, a seguito di atto amministrativo di individuazione e destinazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2, sono utilizzati quali beni strumentali per l'erogazione del servizio, da parte del gestore affidatario, a favore della collettività, mediante le forme previste dallo statuto del gestore stesso e le modalità previste nel contratto stipulato con il Comune.
  - c. Impianti sportivi di interesse cittadino:** ai soli fini della individuazione della competenza degli organi centrali della Civica Amministrazione in ordine alla modalità di scelta e alla determinazione dei contenuti giuridico - economici della gestione del rapporto contrattuale, sono impianti sportivi di interesse cittadino quelli che assolvono funzioni di interesse generale, riferibili ad un bacino di utenza che riguarda l'ambito territoriale dell'intero Comune, sia per l'ubicazione sia per le caratteristiche dell'impianto (quali ad esempio: la specializzazione dell'attività che vi si può svolgere, le dimensioni regolamentari).
  - d. Impianti sportivi di interesse municipale:** quelli che, pur assolvendo funzioni di carattere anche generale, sono riferibili per ubicazione e caratteristiche dell'impianto, ad un bacino di utenza compreso nell'ambito territoriale dei Municipi su cui insistono gli impianti stessi.
  - e. Contratto:** il disciplinare che regola i rapporti tra il Comune ed il concessionario dell'uso ovvero l'affidatario della gestione del servizio, in ordine alle modalità ed alle condizioni di svolgimento delle attività concordate, nonché di utilizzo dell'impianto sportivo;
  - f. Concessionario:** si intende sia il soggetto che diventa concessionario dell'uso di un impianto in base alle procedure di cui alla Parte Seconda, sia il soggetto che diventa affidatario della gestione in base alle procedure di cui alla Parte Terza del presente regolamento.
2. Con provvedimento della Giunta Comunale, acquisito il parere dei Municipi, viene dichiarata la valenza cittadina o municipale, la rilevanza economica e la destinazione di tutti gli impianti di proprietà del Comune di Genova. Tale provvedimento deve essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove mutino le caratteristiche di un impianto




ovvero sia realizzato un nuovo impianto, la Giunta Comunale, sentito il Consiglio del Municipio su cui insiste lo stesso, procede alla sua classificazione sulla base di quanto indicato nel presente regolamento.

3. Possono essere affidati in gestione o in uso anche gli impianti sportivi pertinenti alle scuole, purchè il loro utilizzo avvenga in orari compatibili con l'utilizzo scolastico e comunque previo accordo con la Direzione Didattica della scuola, sentito il Comitato di Coordinamento Municipale competente della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche.
4. Gli impianti sportivi, sia di interesse cittadino sia di interesse municipale, vengono assegnati in gestione ove abbiano rilevanza economica.
5. Gli impianti sportivi, sia di interesse cittadino sia di interesse municipale, vengono assegnati in uso ove non abbiano rilevanza economica.
6. Nei giorni di sabato e domenica tutti gli impianti di dimensioni regolamentari per i quali siano previste funzioni ed attività agonistiche, sono prevalentemente destinati allo svolgimento di campionati e di manifestazioni, secondo le condizioni e le modalità contenute nel contratto sottoscritto con il concessionario.

### **Art. 3 - Funzioni di programmazione e controllo.**

1. Il Comune esercita funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche, nonché funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene e di corretta esecuzione degli adempimenti dei gestori derivanti dalla concessione d'uso ovvero dal contratto di servizio.
2. Il Comune, al fine di perseguire l'obiettivo della valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà, offrendo nel contempo ai cittadini servizi sportivi efficienti, costituisce ed aggiorna un registro degli impianti sportivi contenente, tra l'altro, le informazioni circa lo stato di manutenzione degli stessi, con particolare riferimento agli interventi che devono essere effettuati al fine di un funzionale utilizzo dell'impianto ovvero di un ampliamento delle funzioni e dei servizi offerti, nonché l'indicazione degli interventi che possono essere eseguiti per conseguire un maggior risparmio energetico.
3. Il Comune vigila sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché sugli introiti nel caso di manifestazione a pagamento, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché a tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
4. Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire agli uffici comunali, incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i



chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione, come espressamente previsto nella concessione d'uso ovvero nel contratto di servizio.

5. L'opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nella gestione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari, fatto salvo l'obbligo di comunicare formalmente al concessionario le eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali accertate, in ordine alla gestione.
6. In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune, e l'adozione dei conseguenti atti, i concessionari e chiunque altro, a termini del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente a quanto indicato dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

#### **Art. 4 – Competenza degli organi comunali.**

1. Fatte salve le competenze dell'Ufficio Sport in ordine alla gestione dei rapporti contrattuali, per gli impianti di interesse municipale sarà competenza del Municipio la predisposizione dei bandi di gara e la cura delle procedure per l'affidamento in gestione e/o uso, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli impianti di interesse cittadino sono affidati in gestione e/o uso da parte del competente Ufficio Sport, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

#### **Parte seconda – Concessione in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica - Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.**

##### **Art. 5 – Soggetti a cui può essere affidata la concessione in uso.**

1. In virtù di quanto stabilito dall'art. 20 del "T.U. Della normativa in materia di sport", Legge Regione Liguria 07.10.2009 n. 40, i soggetti cui concedere in uso gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono individuati, mediante procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è assentito mediante una concessione amministrativa che può essere riconosciuta a favore di:
  - a. Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI purchè senza finalità di lucro,
  - b. Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di promozione sportiva;



- c. Cooperative con finalità sportive, associazioni regolarmente costituite e iscritte.
3. Le modalità di esercizio dell'uso dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali della città.

#### **Art. 6 – Fasi delle procedure di concessione in uso.**

1. Prima dell'avvio delle procedure di concessione in uso di un impianto sportivo, il dirigente competente assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, individuando i requisiti di ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte.
2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo. Al termine della procedura può essere dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
3. L'aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nell'avviso della procedura di selezione ad evidenza pubblica e autocertificati dal concorrente.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal presente regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima del decorso del termine di trenta giorni dalla medesima data, salvo diverso termine previsto nell'avviso della procedura di selezione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'aggiudicatario può, mediante raccomandata al Dirigente competente, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
5. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è assoggettato alle norme fiscali vigenti in materia di gestione e/o uso di impianti sportivi.
6. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento della gestione e/o uso degli impianti sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e dal vigente regolamento comunale in materia.

#### **Art. 7 - Criteri di valutazione delle offerte.**

1. I criteri di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione in uso di impianti sportivi, sono stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla L.R. 40/07.10.2009, tra i seguenti:
  - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
  - b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;



- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - d) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
  - e) livello di attività svolta;
  - f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
  - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
2. Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
- a) progetto di utilizzo;
  - b) offerta economica;
  - c) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
  - d) la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
3. L'ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti individuati, di cui ai commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva.

#### **Art. 8 - Durata della concessione in uso.**

1. La concessione avrà durata non superiore a 10 anni. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.
2. Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In tal caso, i costi non ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congruiti e riferiti ad interventi espressamente approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente regolamento.





3. Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati preventivamente congruiti ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza, laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.
4. In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 20.
5. Fermo restando il termine massimo di cui al precedente comma 4, in caso di nuova assegnazione, nel bando di gara potrà essere prevista una durata superiore a dieci anni in relazione all'effettivo stato manutentorio dell'impianto come rilevato con perizia di stima da parte dei competenti Uffici comunali e alla condizione che i relativi costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo di 10 anni. In tal caso, gli interventi rilevati dalla perizia saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
6. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario saranno oggetto di ammortamento incidendo solo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà, quindi, in tali casi, procedere alla compensazione di tali costi con il canone come determinato e contrattualizzato.

#### **Art. 9 – Canone.**

1. Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con perizia di stima da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune e quale risultante dagli esiti della gara di affidamento.
2. Per la determinazione del canone da porre a base della gara per l'affidamento della concessione in uso, si farà riferimento a parametri di mercato, abbattuti del 40%.
3. Per gli impianti che sono utilizzati da scuole, al canone da porre a base della gara, di cui al precedente comma 2, sarà applicato un ulteriore abbattimento pari al 20%.

#### **Parte terza – Affidamento in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica - Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.**

##### **Art. 10 – Soggetti a cui può essere affidata la gestione di impianti sportivi.**

1. In virtù di quanto stabilito dall'art. 20 del "T.U. della normativa in materia di sport", Legge Regione Liguria 07.10.2009 n. 40, i soggetti cui affidare la gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica sono individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti morali, di esperienza specifica maturata nel settore, tecnico-




organizzativi ed economico-finanziari e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

2. La gestione degli impianti sportivi comunali è assentita mediante una concessione amministrativa che può essere riconosciuta, in via preferenziale, a favore di:
  - a. Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI,
  - b. Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di promozione sportiva;
  - c. Cooperative con finalità sportive, associazioni regolarmente costituite e iscritte.
3. Le modalità di esercizio delle attività di gestione dell'impianto sportivo sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali della città.

#### **Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento della gestione.**

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento della gestione di un impianto sportivo, il dirigente competente assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, individuando i requisiti di ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte.
2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo. Al termine della procedura può essere dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente.
3. L'aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara e autocertificati dal concorrente.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal presente regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima del decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, salvo diverso termine previsto nel bando. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'aggiudicatario può, mediante raccomandata al Dirigente competente, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
5. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è assoggettato alle norme fiscali vigenti in materia di concessione di servizi.
6. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento della gestione e/o uso degli impianti sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e dal vigente regolamento comunale in materia.




### Art. 12 - Criteri di valutazione delle offerte.

1. I criteri di valutazione dell'offerta per l'affidamento della gestione di impianti sportivi, sono stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla L.R. 40/07.10.2009, tra i seguenti:
  - a. rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
  - b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
  - c. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - d. qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
  - e. livello di attività svolta;
  - f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
  - g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
2. Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
  - a) progetto di utilizzo;
  - b) offerta economica;
  - c) piano pluriennale **dettagliato** delle manutenzioni;
  - d) la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
3. L'ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti individuati, di cui ai commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva.

### Art. 13 - Durata della gestione.


1. L'affidamento della gestione avrà durata non superiore a 10 anni. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.



2. Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In tal caso i costi non ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congruiti e riferiti ad interventi espressamente approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente regolamento.
3. Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento della gestione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati preventivamente congruiti ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza della concessione, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza, laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.
4. In ogni caso la convenzione non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 20.
5. Fermo restando il termine massimo di cui al precedente comma 4, in caso di nuova assegnazione, nel bando di gara potrà essere prevista una durata superiore a dieci anni in relazione all'effettivo stato manutentorio dell'impianto come rilevato con perizia di stima da parte dei competenti Uffici comunali e alla condizione che i relativi costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo di 10 anni. In tal caso, gli interventi rilevati dalla perizia saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
6. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario saranno oggetto di ammortamento incidendo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà quindi procedere alla compensazione di tali costi con il canone come determinato e contrattualizzato.

#### **Art. 14 – Canone.**

1. Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con perizia di stima da parte dal competente Ufficio Tecnico del Comune, e quale risultante dagli esiti della gara di affidamento.
2. Per gli impianti che sono utilizzati da scuole, alla perizia di stima, di cui al precedente comma 1, sarà applicato un abbattimento pari al 20%.
3. Per la determinazione del canone da porre a base della gara per l'affidamento della gestione, si farà riferimento a parametri di mercato.



4. Nel caso in cui un impianto sportivo affidato in gestione sia costituito da una porzione, che per caratteristiche ed ubicazione, sia idonea ad essere destinata in via esclusiva ad un uso di tipo sociale, e che quindi le caratteristiche intrinseche della porzione di impianto sia tali da poter considerare il servizio privo di rilevanza economica, nel determinare il valore a base della gara di affidamento si dovrà tenere conto di tali peculiarità. In particolare, per la parte avente rilevanza economica si procederà secondo le modalità di cui al precedente comma 3, mentre per la parte priva di rilevanza economica si procederà secondo le modalità di cui al precedente comma 3 con la previsione di un abbattimento del 40%.

**Parte quarta – Disposizioni comuni alle ipotesi di concessione in uso ovvero di affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - Obbligazioni del concessionario/gestore.**

**Art. 15 – Tariffe.**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, gli indirizzi per la determinazione delle tariffe.
2. La Giunta Comunale adotta, con apposito provvedimento annuale, le tariffe che i gestori di impianti sportivi devono applicare agli utenti finali, fruitori degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento.

**Art. 16 – Concessione di costruzione e gestione e project financing.**

1. Qualora la Civica Amministrazione intenda realizzare un nuovo impianto sportivo o, se già realizzato, questi non abbia le condizioni minime per poter essere riassegnato, ovvero si intenda procedere ad una sua ristrutturazione (mediante ampliamento, ammodernamento, o cambio totale o parziale di destinazione d'uso in relazione alle discipline sportive praticabili) si potrà procedere, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti di opere pubbliche, mediante uno degli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal vigente codice dei contratti pubblici. In tali casi, la durata della gestione dell'impianto è quella risultante dal relativo contratto.

**Art. 17 – Manutenzione.**

1. Il concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale dell'impianto che restano a carico del Comune.
2. Al fine di mantenere l'impianto sportivo in efficienza, il Concessionario si obbliga a predisporre un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni.



3. Nel caso di nuove assegnazioni, il piano pluriennale delle manutenzioni dovrà essere elaborato contestualmente alla presentazione della proposta/offerta. Eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato in sede di gara, dovranno essere espressamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.
4. Allo scadere del terzo, quinto ed ottavo anno di concessione, il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di manutenzione straordinaria e lo stato di attuazione del piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni, presentato in sede di gara per l'affidamento della gestione ovvero dell'uso, adottando i provvedimenti previsti nel relativo contratto o la decadenza ove, quest'ultimo non abbia ottemperato entro il termine fissato dal Comune stesso.

**Art. 18 – Adeguamento normativo e strutturale degli impianti in concessione e gestione.**

1. In virtù di quanto stabilito agli artt. 8, comma 2 e 13, comma 2, il prolungamento della durata del contratto in essere potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati, limitatamente al periodo a ciò necessario e comunque non superiore a 10 anni;
  - b. alla scadenza del contratto non sarà possibile effettuare alcun ulteriore rinnovo con il medesimo gestore e l'impianto dovrà essere oggetto di apposita gara;
  - c. ogni responsabilità inerente agli adeguamenti normativi ed agli interventi effettuati dovrà essere a completo carico del concessionario che dovrà malleverare il Comune di Genova, rilasciando anche idonea garanzia;
  - d. il canone dovrà essere adeguato ai valori di mercato e in base ad uno specifico piano finanziario che tenga conto del valore dell'investimento sostenuto dal concessionario e della durata residua del contratto;
  - e. assenza di morosità e, in genere, di contenziosi in essere nei confronti del Comune.

**Art. 19– Concessioni di impianti sportivi per esigenze temporanee.**

1. La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo, determinati su base forfetaria da parte del competente Ufficio Comunale.
2. Le Federazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente federate o aderenti a Enti di promozione sportiva, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l'orario ed il giorno



cui intendono utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.


3. Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell'attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse.

#### **Art. 20 - Rapporti con Istituti scolastici**


1. La concessione d'uso degli impianti può essere altresì accordata, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani, a scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta con le modalità di cui sopra. Tale facoltà è peraltro esercitabile alle condizioni e con le modalità che saranno espressamente concordate con il concessionario prima della stipulazione del contratto, a seguito di linee di indirizzo che il Comune dovrà esplicitare nei bandi di gara per l'affidamento del servizio e della conseguente proposta formulata dal concorrente che si è aggiudicato il servizio.

#### **Art. 21 - Obblighi del concessionario/gestore.**

1. Il concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:
  - a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
  - b. non può subconcedere la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. E' ammessa, previ accordi con il Comune, la subconcessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario.
  - c. è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.
  - d. deve stabilire, anche ai sensi del precedente articolo 20, entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo e ne da immediata comunicazione al Comune.
  - e. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo.
  - f. risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal concessionario stesso organizzata.



- g. l'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica le attività sportive e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
- h. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Genova e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;
- i. è espressamente obbligato ad attenersi, ed a far attenersi i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione.
- j. deve vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto, di animali (con esclusione dei cani per ciechi), automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
- k. deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- l. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
- m. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del regolamento;
- n. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- o. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l'impianto sia in condominio: scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;






- p. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- q. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi.

Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi;

- r. deve esonerare e mallevare il Comune di Genova da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
- s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice e per massimali di gradimento del Comune;
- t. deve liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
- u. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente art. 3);
- v. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
- w. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
- x. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
- y. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
- z. deve attuare il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di gara.

#### **Art. 22 – Installazioni di particolari impianti od attrezzi.**

1. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per il pugilato (ring), per la lotta (materassini), per la scherma (pedane), per la ginnastica



(tappeti ed attrezzi), ecc. il concessionario deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

2. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo la manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

#### **Art. 23 – Deposito di oggetti negli impianti.**


1. Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell'impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva.
2. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.
3. Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione della Direzione dell'impianto.
4. Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

#### **Art. 24 – Condizioni dell'impianto.**

1. La concessione in uso o l'affidamento della gestione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti, in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

#### **Art. 25 – Pubblicità.**

1. Qualsiasi forma di pubblicità, nonché la vendita di qualsiasi merce od oggetti all'interno dell'impianto sportivo oggetto della concessione, deve essere sempre autorizzata dal Comune dietro corrispettivo stabilito dalla annuale delibera delle tariffe.
2. Il Concessionario, previa l'autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all'interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.
3. Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.



4. Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. E' data facoltà al Concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.
5. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare spazi pubblicitari per un totale complessivo pari al 50% all'interno degli impianti e pari al 100% dell'area esterna all'impianto stesso. In tal caso, per gli spazi assegnati dal Comune, la relativa manutenzione verrà eseguita dal Comune o da soggetto dallo stesso individuato.
6. In ogni caso, il Comune partecipa al totale delle entrate derivanti dall'assegnazione di spazi pubblicitari effettuata dal concessionario nelle modalità individuate nel disciplinare di gara.

#### **Art. 26 – Facoltà del Concessionario.**

1. Il Concessionario dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del di comportamento previste dal regolamento di utilizzo dell'impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

#### **Parte quinta – Risoluzione, decadenza e revoca della concessione amministrativa.**

##### **Art. 27 – Decadenza.**

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
  - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto,
  - b) inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento in materia di obblighi del concessionario,
  - c) negli altri casi espressamente previsti nel presente regolamento,
  - d) inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
  - e) morosità nel pagamento dei canoni della concessione superiore a tre mensilità,
  - f) indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal concessionario
  - g) esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale.
  - h) in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all'impianto sportivo, da parte del concessionario o dei suoi utilizzatori.



- i) Gravi violazioni degli obblighi previsti dall'art. 21 del presente regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.
2. In caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purchè siano state preventivamente autorizzate da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.
3. Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento dell'investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all'effettivo periodo di tempo contrattuale non goduto.

#### **Art. 28 - Revoca.**

1. Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al concessionario è rimborsato il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione dal parte della competente Direzione del Patrimonio, al netto degli ammortamenti.

#### **Parte sesta – Norme finali e transitorie.**

##### **Art. 29 - Norme finali e transitorie.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio Comunale.
2. Per i contratti scaduti ma per i quali sia stata deliberata dal Comune una proroga prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 2 e 13, comma 2 a condizione che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, il contratto potrà essere prolungato per il periodo necessario al completo ammortamento dei costi sostenuti, con riferimento alla data di fine lavori e per la parte economica sostenuta dal concessionario al netto di eventuali contributi pubblici. In tal caso la rinegoziazione comporterà l'allineamento dei contenuti contrattuali alle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli schemi contrattuali, i modelli di bandi, i modelli di istanza al Comune sono approvati con provvedimento dirigenziale entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.
4. Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle ulteriori condizioni che il concessionario sia in regola con il pagamento del canone di concessione, quest'ultima non abbia già avuto una durata complessiva, dall'ultimo rinnovo, superiore a 20 anni e che gli interventi siano stati già effettuati ovvero che il concessionario presenti entro il 31.12.2010, un piano dettagliato degli interventi la cui realizzazione, ai fini del beneficio di cui al presente comma, dovrà essere autorizzata espressamente dai competenti Uffici Comunali.





COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Unità Organizzativa: **DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT  
SETTORE AMM.VO SPORT E DEMANIO – UFFICIO SPORT**

Codice 133.2

Proposta di deliberazione n. *368* del *12.7.200* O.D.E. n.

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENOVA.**

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO X

Nel caso di risposta affermativa indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero



COMUNE DI GENOVA

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza +/-

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI

NO X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione cespiti	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post delibera

Osservazioni del dirigente proponente:

Il Dirigente

Dr. Massimiliano Cavalli

Genova, \_\_\_\_\_





**DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E SPORT  
SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT E DEMANIO**

E' parte integrante della presente proposta di deliberazione n. *368/12.7.10* Cod. Uff. 133.2

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA.**

<b>PARERE TECNICO (art. 49/c1 DLgs.267/2000)</b>	
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Il Dirigente Patrimonio, Demanio e Sport (Dott. Massimiliano Cavalli) <i>M. Cavalli</i>	
<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153c.5/DLgs.267/2000)</b>	
<i>Non venita.</i>	
<i>Genova, 14 luglio 2010</i>	<b>IL DIRETTORE</b> <i>Dr. MAGDA MARCHESE</i>
<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49/c1 DLgs.267/2000)</b>	
A LA CIRCOLARE DEL .10.97 N. F.L. 25/97 MINISTERO DELL'INTERNO, SI ESPRIME ERE FAVOREVOLE AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE. <i>Genova 14 luglio 2010</i>	
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> (Provvedimento Sindaco n. 300/2007)	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità	<b>SETORE CONTABILITA' GENERALE</b> <b>UFFICIO FISCALITA'</b> <i>Enrica Spotti</i>
Genova IL VICE SEGRETARIO GENERALE <i>M. C. 14/07/2010</i> (Avv. Graziella De Nino)	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> <i>M. C. 14/07/2010</i>

